



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 40 del 28.11.2011
Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 27.06.2013
Modificato con delibera di C.C. n.30 del 03.10.2017

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Sede delle adunanze
- Art. 3 – Prima convocazione del Consiglio Comunale

TITOLO II – ORGANI, DIRITTI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 4 – Composizione
- Art. 5 – Il Presidente
- Art. 6 – I Consiglieri Comunali
- Art. 7 – Accesso agli atti del procedimento amministrativo
- Art. 8 – Gruppi Consiliari e Capogruppo
- Art. 9 – Conferenza dei capigruppo

TITOLO III – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 10 – Sedute Consiliari

TITOLO IV – ORDINE DEL GIORNO

- Art. 11 – Argomenti iscritti all'ordine del giorno

TITOLO V – DEPOSITO DEGLI ATTI

- Art. 12 – Consultazione degli atti e dei documenti

TITOLO VI - MOZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

- Art. 13 – Diritto di presentazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze
- Art. 14 – Mozione
- Art. 15 – Interrogazione
- Art. 16 – Interrogazioni a risposta immediata (question time)
- Art. 17 – Interpellanza
- Art. 18 – Decadenza delle interrogazioni e interpellanze

TITOLO VII - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 19 – Numero legale della seduta
- Art. 20 – Comportamento dei Consiglieri
- Art. 21 – Ordine della discussione
- Art. 22 – Dichiarazione di voto
- Art. 23 – Emendamenti
- Art. 24 – Comportamento del pubblico

TITOLO VIII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALE

- Art. 25 – La partecipazione del Segretario Comunale
- Art. 26 – Verbale dell'adunanza
- Art. 27 – Approvazione verbale sedute precedenti

TITOLO IX – DELIBERAZIONI

Art. 28 – Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

TITOLO X – COMMISSIONI

Art. 29 – Commissioni Consiliari

Art. 30 – Composizione delle Commissioni Consiliari

Art. 31 – Compiti e funzioni delle Commissioni Consiliari

Art. 32 – Commissioni Speciali

Art. 33 – Composizione delle Commissioni Speciali

Art. 34 – Compiti e funzioni delle Commissioni Speciali

TITOLO XI – PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 35 – Mozione di sfiducia

TITOLO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 37 – Interpretazione del Regolamento

Art. 38 – Integrazione del Regolamento

Art. 39 – Diffusione del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio Comunale.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei Capigruppo consiliari e del Segretario Comunale.
3. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica, e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Regolamento del Consiglio è modificato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, di ciascun consigliere, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte dell'apposita Commissione.
5. Il Consiglio Comunale dura in carica per il periodo stabilito dalla Legge e sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.
6. Il Consiglio Comunale viene sciolto anticipatamente ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. I Consiglieri Comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 2 – Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in apposita sede nell'ambito del territorio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio, informati i Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla Sala adibita a sede del Consiglio Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 3 - Prima convocazione del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla relativa proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede a:
 - a) ricevere il giuramento del Sindaco;
 - b) esaminare le condizioni di eleggibilità dei membri;

- c) prendere atto della nomina, da parte del Sindaco, del Vice Sindaco, scelto tra gli Assessori interni, e degli Assessori.
- d) nominare i componenti della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. e successive modificazioni.
2. Presiede la seduta il Sindaco neo - eletto.
3. Immediatamente dopo l'apertura della seduta il Consiglio procede alla convalida degli eletti e successivamente, dopo il previsto giuramento, il Sindaco comunica i nominativi del Vicesindaco e degli Assessori Comunali.
4. Terminate le procedure di cui al precedente comma 3), il Consiglio Comunale procede alle determinazioni in ordine alla istituzione del Presidente.

TITOLO II

ORGANI, DIRITTI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può eleggere al suo interno il Presidente del Consiglio.
3. Il procedimento elettorale, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la decadenza dall'incarico del Sindaco e dei Consiglieri, sono stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Il Presidente

1. Il Sindaco ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n.267/2000 e, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto, è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o d'impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente o impedito, dall'Assessore anziano.
3. Il Presidente convoca, presiede, dirige le adunanze e provvede affinché si svolgano correttamente e nel rispetto del Regolamento.
4. Riscontrato, dopo l'appello nominale, che il numero dei Consiglieri presenti è valido, dichiara aperta la seduta.
5. Il Presidente dirige le discussioni sugli oggetti posti all'ordine del giorno, concede e toglie la facoltà di parola, mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni.
6. Egli ha inoltre facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario per dare spiegazioni e chiarimenti.

Art. 6 – I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali così come disciplinato dal D. Lgs n.267/2000 e agli artt. 17 e 18 dello Statuto, entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati, nelle forme previste dall'art.14, comma 4 dello Statuto Comunale, ogni comunicazione ufficiale.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro 10 giorni il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.
4. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
6. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, inviata dal Consigliere al Presidente del Consiglio Comunale (Sindaco).
7. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
8. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
9. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
10. I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 59, comma uno, lett. a), b), c), del Decreto Legislativo 267/2000.
11. La surrogazione dei Consiglieri rimossi ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la rimozione.
12. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
13. Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, secondo le modalità previste dall'art. 82 del Decreto legislativo n. 267/2000 e nella misura determinata secondo il D.M. 4 aprile 2000 n. 119, e successive modifiche.
14. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
15. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da Leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le sedute del Consiglio.
16. Il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuta il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 7 – Accesso agli atti del procedimento amministrativo

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dal Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito "Regolamento per il diritto all'informazione ed all'accesso a provvedimenti e documenti amministrativi".
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo visione/copia di documenti e provvedimenti per iscritto, ovvero, mediante la compilazione dell'apposito modello da ritirarsi preventivamente all'URP.
3. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia di atti e documenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o del diritto di riservatezza delle persone.
4. La competenza ad evadere le richieste di accesso è attribuita al Responsabile dell'Area per il quale viene presentata l'istanza di accesso e verso cui gli atti si riferiscono.
5. La visione ed il rilascio di copie dei documenti, vengono garantiti al Consigliere, in modo però, da comportare il minor aggravio possibile agli Uffici Comunali e, valutando di volta in volta la

soluzione organizzativa adeguata onde evitare tale inconveniente (anche utilizzando mezzi informatici come e-mail, cd-rom...).

6. I documenti saranno comunque rilasciati entro i cinque giorni lavorativi per i provvedimenti e di documenti posti in essere nell'anno in corso o nel biennio precedente ed entro i dieci successivi per quelli oltre i tre anni.

7. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla Legge ed al rispetto in particolare del D. Lgs n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8 – Gruppi Consiliari e Capogruppo

1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Un solo Consigliere Comunale può costituire un gruppo consiliare qualora risulti il solo eletto nella lista.

2. I Consiglieri Comunali, entro il giorno precedente alla seconda seduta del C.C. neo - eletto, devono comunicare per iscritto al Sindaco il nominativo del proprio Capogruppo.

3. Le successive variazioni del Capogruppo dovranno essere comunicate per iscritto al Sindaco e firmate da tutti i componenti del gruppo.

4. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano per età.

5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

6. Qualunque modificazione nella composizione e nella rappresentanza dei Gruppi consiliari deve essere comunicata per scritto al Presidente del Consiglio comunale. La costituzione dei Gruppi consiliari e le successive modificazioni devono essere assunte agli atti del Consiglio comunale.

Art. 9 – Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Sindaco, che la presiede, e dai Capigruppo consiliari.

2. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da altro componente del gruppo.

3. La conferenza è convocata dal Presidente, con avviso scritto da recapitarsi ai Capigruppo, di norma nei tempi e modi previsti al successivo art.10, commi 3 e 4.

4. Di norma le conferenze dei capigruppo si svolgono in locale della sede comunale.

TITOLO III

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Sedute Consiliari

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria.

2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente del Consiglio o sia richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri. La seduta deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.

4. Le sessioni del Consiglio Comunale devono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito, se trattasi di adunanza ordinaria, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza straordinaria e almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza.

5. Nei termini di cui al comma precedente sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

6. La convocazione, è effettuata tramite avvisi scritti, da consegnarsi nel domicilio eletto nel territorio del Comune. Qualora il Consigliere ne faccia richiesta, è possibile far pervenire la

convocazione con sistemi informatici di trasmissione dati (e-mail), così come disciplinato all'art.14, comma 4 dello Statuto Comunale.

7. Nel caso di integrazione all'ordine del giorno, ci si comporta come al comma precedente, effettuando però la convocazione almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. La eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

9. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- ad eventuali Assessori esterni;
- ai Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali;
- agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione;
- alla Prefettura;
- alla Stazione dei Carabinieri.

Ai cittadini viene data comunicazione della convocazione della seduta consiliare mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

10. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dai successivi commi 14, 15, 16, 17 e 18.

11. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute.

12. La registrazione audio-visiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale deve essere disciplinata da apposito Regolamento.

13. In via transitoria, in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'autorizzazione alla registrazione audio-video della seduta del Consiglio deve essere decisa e regolata dal Presidente del Consiglio, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione dei lavori dell'Assemblea, in stretta correlazione alle esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività consiliare, prevedendo, in caso di autorizzazione, l'onere di una preventiva informazione dei presenti in aula della presenza di mezzi per la ripresa audio-visiva della seduta e della, possibile, successiva diffusione delle immagini, e le ipotesi in cui, eventualmente, limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito.

14. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

15. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

16. Qualora, nel corso di una seduta pubblica, si verifichi l'esigenza di procedere in seduta segreta il Presidente sospende i lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo 17° comma, escano dall'aula e fa riprendere i lavori in seduta segreta.

17. Durante le sedute segrete possono restare in aula oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Comunale e chi lo coadiuva per la redazione del verbale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

18. Durante le sedute segrete non possono essere usati sistemi di registrazione.

TITOLO IV

ORDINE DEL GIORNO

Art. 11 – Argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione. Tale potestà si svolge nel rispetto dei tempi di convocazione.

3. Per le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli art. 14, 15 e 17 del presente Regolamento.

4. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno competono inoltre alla Giunta comunale, ai Consiglieri Comunali e ai Capogruppo.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. L'ordine del giorno è allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune nei tre giorni precedenti quello della riunione.
8. Gli obblighi della pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

TITOLO V

DEPOSITO DEGLI ATTI

Art. 12 – Consultazione degli atti e dei documenti

1. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
2. L'orario di consultazione viene a coincidere con gli orari di apertura degli Uffici.
3. Il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta, al Consiglio Comunale, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione ed il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione, sono stabiliti dal “Regolamento di contabilità”.

TITOLO VI

MOZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Art. 13 – Diritto di presentazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività hanno diritto di presentare al Presidente mozioni, interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.

Art. 14 – Mozione

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. La mozione deve essere presentata in forma scritta al Sindaco e sottoscritta da uno o più Consiglieri proponenti.
3. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la sua presentazione. Nel caso in cui sia già convocata una seduta di Consiglio, la mozione verrà inserita nell'adunanza successiva.
4. Nessun gruppo può presentare più di due mozioni per la stessa seduta.

5. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, il regolamento urbanistico e le sue varianti, di norma non può essere iscritta all'Ordine del giorno la trattazione di mozioni.

Art. 15 – Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. L'interrogazione deve essere presentata in forma scritta al Sindaco e sottoscritta da uno o più Consiglieri proponenti.
3. L'interrogazione presentata prima della convocazione dell'adunanza di Consiglio Comunale verrà trattata nell'adunanza stessa; quelle presentate successivamente, nella prima adunanza utile.
4. Il Presidente può rispondere direttamente o demandare la risposta all'Assessore competente.
5. L'interrogante potrà dichiarare i motivi per i quali si ritenga soddisfatto o meno.
6. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nel tempo massimo di cinque minuti.
7. Sia il Presidente che l'Assessore competente possono dichiarare di rimandare la risposta alle sedute consiliari successive.
8. Nessun gruppo può presentare più di due interrogazioni per la stessa seduta.
9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il regolamento urbanistico e le sue varianti, di norma non può essere iscritta all'Ordine del giorno la trattazione di interrogazioni.

Art. 16 – Interrogazioni a risposta immediata (question time)

1 - In ogni seduta del Consiglio Comunale allo scadere del 90^o minuto di dibattito, finita la discussione del punto all'ordine del giorno, oppure, in caso di durata inferiore del Consiglio a tale termine, alla fine della seduta stessa, senza bisogno di ulteriore formalità, il Consiglio Comunale viene sospeso per la durata di 35 minuti.

In tale lasso di tempo, ogni persona del pubblico ha la facoltà di rivolgere una domanda ai componenti della Giunta Comunale o ai componenti dei Gruppi Consiliari, nel rispetto di quanto di seguito enunciato:

- a) compilazione di apposito modulo, da ritirare all'U.R.P. e da consegnare all'Ufficio Protocollo, con un anticipo di 48 ore (esclusi sabato e domenica) dall'inizio della seduta consiliare. Il Segretario Comunale è responsabile della gestione di tutte le operazioni necessarie per effettuare gli interventi.
 - b) La domanda deve riguardare questioni di carattere locale, con esclusione degli argomenti inerenti l'ordine del giorno. Sono escluse altresì domande di interesse personale e/o riguardanti persone.
 - c) Il tempo a disposizione per la formulazione della domanda è di massimo un minuto.
 - d) Il tempo a disposizione dell'interpellato per la risposta è di massimo tre minuti.
 - e) Il cittadino che ha formulato la domanda, dispone di un minuto per enunciare la propria soddisfazione o meno, in merito alla risposta ottenuta.
 - f) Nell'ambito di ogni seduta consiliare ogni persona non può rivolgere più di una domanda.
- 2 – Possono prendere la parola solo i cittadini residenti in Marcallo con Casone.

Art. 17 – Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente o alla Giunta Comunale circa i motivi o gli impedimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. L'interpellanza deve essere presentata in forma scritta al Sindaco e sottoscritta da uno o più Consiglieri proponenti.
3. L'interpellanza presentata prima della convocazione dell'adunanza di Consiglio Comunale verrà trattata nell'adunanza stessa; quelle presentate successivamente, nella prima adunanza utile.
4. All'interpellanza risponderà il Presidente o l'Assessore competente e, dopo di che, l'interpellante potrà dichiarare i motivi per i quali si ritenga soddisfatto o meno.

5. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nel tempo massimo di cinque minuti.
6. Nessun gruppo può presentare più di due interpellanze per la stessa seduta.
7. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano strutturale, il regolamento urbanistico e le sue varianti, di norma non può essere iscritta all'Ordine del giorno la trattazione di interpellanze.

Art. 18 – Decadenza delle interrogazioni e interpellanze

1. Qualora l'interrogante o l'interpellante non risulti presente alla seduta nella quale è prevista la risposta, la sua richiesta dovrà intendersi decaduta.
2. Qualora l'interrogazione o l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri, basterà la presenza di uno dei firmatari per evitarne la decadenza.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 19 – Numero legale della seduta

1. Il Presidente apre la seduta, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. Si procede successivamente all'appello e alla verifica del numero legale (la metà più uno dei Consiglieri), computando a tal fine il Sindaco.
3. Verificato il numero legale, la seduta si dichiara aperta.
4. Qualora durante la seduta, su richiesta di verifica, venisse meno il numero legale dei presenti, il Sindaco – Presidente dovrà sospenderla.
5. Il Presidente potrà ritornare in aula entro mezz'ora dalla sospensione e la seduta potrà proseguire se al momento della ripresa i Consiglieri saranno in numero legale. In diversa ipotesi il Presidente dovrà sciogliere la seduta.

Art. 20 – Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere Comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco - Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 21 – Ordine della discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati ed intervengono dal loro posto, rivolti al Presidente e al Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare i Responsabili dei servizi funzionali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno,

ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.

4. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto previsto dall'art 11, comma 2 del presente Regolamento.

5. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a coloro che hanno dato origine al dialogo mantenendola al Consigliere iscrittosi a parlare.

6. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento e nei casi in cui il Consigliere si discosti dall'argomento posto in discussione.

7. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.

8. L'intervento di ogni Consigliere deve essere breve e limitato normalmente a non più di quindici minuti.

9. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art. 22 – Dichiarazione di voto

1. Esauriti i vari interventi e dopo l'eventuale replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione a seguito della quale non può più essere concessa la parola che per la dichiarazione di voto.

2. La dichiarazione di voto deve essere il più possibile concisa e dovrà normalmente essere fatta per i rispettivi Gruppi Consiliari dai Capigruppo.

3. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e esercitano tale facoltà facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

4. I Consiglieri astenuti di cui al precedente comma concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

5. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

6. Il divieto di cui al comma 5 comporta per i Consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti Consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

7. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

8. Se il Consigliere Comunale si allontana definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Comunale.

Art. 23 – Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede siano apportate alle proposte in esame.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della seduta consiliare, per permettere l'acquisizione dei pareri dei Responsabili interessati. Si fanno salvi i tempi previsti dai regolamenti che disciplinano specifiche materie.

3. La votazione d'ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale, e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

4. Su questioni che non hanno valenza tecnica, gli emendamenti possono essere presentati in corso di seduta.

Art. 24 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione d'assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri Comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Quindi, ove gravi motivi d'ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza del Consiglio Comunale ed annotata a verbale può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALE

Art. 25 – La partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione, anche a mezzo di idonei sistemi di registrazione, che sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, o di sua iniziativa, può intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 26 – Verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. La sua redazione è curata dal Segretario Comunale, che, a tal fine si avvale degli Uffici preposti.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, riporta i motivi principali delle discussioni, che contribuiscano ad una migliore cognizione del deliberato, ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono sintetizzati a cura del Segretario Comunale e riportati esprimendo in forma riassuntiva i concetti espressi da ciascun oratore.
5. La discussione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene registrata fedelmente da personale all'uopo incaricato o avvalendosi di mezzi informatici.
6. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.
7. La firma del Segretario attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale.

Art. 27 – Approvazione del verbale delle sedute precedenti

1. Il verbale delle sedute precedenti viene depositato e messo a disposizione dei Consiglieri Comunali due giorni lavorativi primi dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della seduta il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o aggiunto nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica della proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso.

TITOLO IX

DELIBERAZIONI

Art. 28 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
3. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
4. L'istruttoria della deliberazione è coordinata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e unitamente ai relativi allegati viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Comunale.
6. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
7. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.
8. Ai sensi dell'art. 124, comma uno, del Decreto Legislativo n. 267/2000, le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario Comunale, mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.
9. Gli obblighi della pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.
10. L'esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.
11. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
12. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vengono emanate.
14. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
15. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
16. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Comunale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO X

COMMISSIONI

Art. 29 – Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari si distinguono in “permanenti” e a “termine” e sono elette dal Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti rimangono attive fino all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni Consiliari a termine rimangono attive fino all’esaurimento del compito a loro assegnato che dovrà risultare da idoneo verbale approvato a maggioranza dei componenti. Il Consiglio Comunale ha facoltà di sciogliere la Commissione dopo aver valutato i risultati conseguiti.
4. In tutte le Commissioni Consiliari può partecipare il Segretario Comunale in qualità di consulente.
5. La prima riunione di ogni Commissione Consiliare è convocata dal Sindaco.
6. Le riunioni saranno convocate dal Presidente della Commissione, con avviso scritto, da recapitare presso il domicilio dei commissari o tramite sistemi informatici (e-mail) almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione della Commissione o 24 ore in caso d’urgenza.
7. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dove si tiene la riunione e l’ordine del giorno dei Regolamenti da trattare.
8. Con la convocazione dovrà pervenire ad ogni componente l’eventuale documentazione per i Regolamenti posti in discussione o verrà comunque comunicato il deposito dell’eventuale documentazione presso l’Ufficio competente.
9. In ogni caso la Commissione dovrà riunirsi almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare in cui verranno inseriti all’ordine del giorno i Regolamenti da approvare.
10. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti e sottoscritti dal Presidente, sono raccolti in apposito registro perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali.

Art. 30 – Composizione delle Commissioni Consiliari

1. Tutte le Commissioni Consiliari sono composte in modo da garantire in esse una rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari, proporzionalmente alla loro consistenza.
2. I componenti delle Commissioni eleggono il Presidente nella prima seduta e determinano l’eventuale suo sostituto in caso di assenza.
3. Tutti i Consiglieri Comunali possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni con facoltà di relazione e di intervento, senza diritto di voto.
4. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 31 – Compiti e funzioni delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specificata trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - a) richiedono al Sindaco l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
 - b) relazionano al Consiglio Comunale circa l’andamento dei lavori e su eventuali problemi particolari incontrati durante il loro svolgimento.
 - c) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico del Comune.

d) su proposta della maggioranza dei componenti, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.

Art. 32 – Commissioni Speciali

1. Le Commissioni Speciali vengono nominate dal Consiglio Comunale per l'esame di particolari questioni e problemi inerenti l'attività del Comune.
2. Possono far parte delle Commissioni Speciali anche soggetti che non sono Consiglieri Comunali purché designati dalle forze politiche che hanno presentato una propria lista alle ultime elezioni amministrative.
3. Possono far parte delle Commissioni Speciali anche soggetti designati dalle Associazioni presenti sul territorio, invitate dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale nomina il Presidente della Commissione scegliendo tra i Consiglieri Comunali ed inoltre nomina i componenti della Commissione.
5. Il Presidente della Commissione Speciale provvede alle convocazioni, con avviso scritto, da recapitare presso il domicilio dei commissari o tramite sistemi informatici (e-mail) almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione della Commissione o 24 ore in caso d'urgenza.
6. Le Commissioni Speciali rimangono attive fino all'esaurimento del compito a loro assegnato che dovrà risultare da idoneo verbale approvato a maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio Comunale ha facoltà di sciogliere la Commissione dopo aver valutato i risultati conseguiti.

Art. 33 – Composizione delle Commissioni Speciali

1. Le Commissioni Speciali sono composte da due rappresentanti di ogni forza Politica e da due rappresentanti di ogni Associazione invitata.
2. Tutti i Consiglieri Comunali possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni Speciali con facoltà di relazione e di intervento, senza diritto di voto.
3. Per la validità delle sedute delle Commissioni Speciali è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 34 – Compiti e funzioni delle Commissioni Speciali

1. Le Commissioni Speciali hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione di argomenti ritenuti di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività del Comune.
2. A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e tramite il loro Presidente possono:
 - a) richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
 - b) relazionare il Consiglio Comunale circa l'andamento dei lavori e su eventuali problemi specifici incontrati durante il loro svolgimento.

TITOLO XI

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 35 - Mozione di sfiducia.

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, secondo quanto dispone l'art. 52, secondo comma, del Decreto legislativo 267/2000. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
3. Il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dagli artt. 141 e 143 Decreto Legislativo n.267/2000.
4. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), n.1, dell'art. 141 del citato Decreto Legislativo il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per le cause previste dai commi primo e secondo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal terzo comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio per cause diverse da quelle previste dal terzo comma è nominato un Commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
6. I Consiglieri Comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

Art. 37 – Interpretazione del Regolamento

1. Il Regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, e non deve essere in contrasto con le disposizioni dello Statuto.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere presentate per iscritto e sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminarle e risolverle. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

Art. 38 – Integrazione del Regolamento

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 39 – Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente regolamento è inviata al Sindaco e ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni a disposizione dei Consiglieri Comunali.
3. Copia del Regolamento è trasmessa ai titolari di Posizione Organizzativa del Comune.